

ACCORDO
DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE DEI LIVELLI I – III
PARTE ECONOMICA E NORMATIVA 2011 - 2015

Il giorno 13 dicembre 2016 in Roma presso la sede ISPRA di via Brancati 48, si sono riuniti, per ISPRA l'Amministrazione il Presidente Prof. Bernardo De Bernardinis e il Direttore Generale Dott. Stefano Laporta e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.

PREMESSO CHE


Considerata la peculiarità del quadro normativo di riferimento e la specifica deroga alla disciplina in materia di blocco delle assunzioni previste dal legislatore per l'ISPRA, il MEF Dipartimento della RGS-IGOP, con nota prot. n. 83140 del 11/10/2013, ha ritenuto assentibile un incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio per gli anni 2011 e 2012, in quanto non soggetti alle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, nei limiti delle cessazioni compensate dalle nuove assunzioni da quantificare, per le nuove assunzioni non compensate dalle cessazioni, in ragione del costo d'ingresso e prorata, in relazione alla decorrenza delle nuove assunzioni, e che tale parere è stato in seguito condiviso dalla PCM Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con nota DFP prot. n. 50384 del 05/11/2013. Acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti che ha rilevato: con verbale n. 12/2013 del 13/11/2013 per gli anni 2011-2012; con verbale n. 19/2014 del 12/06/2014 per l'anno 2013, con verbale n. 30/2015 del 18/06/2015 relativamente all'anno 2014 ed infine con verbale n. 5/2016 del 18 marzo 2016 per l'anno 2015, la correttezza della costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio. A seguito di quanto esposto sono state quindi determinate: con Disposizione n.2433/DG del 24 marzo 2014 per gli anni 2011-2012; con Disposizione n. 110/DG del 30 giugno 2014 per l'anno 2013; con Disposizione n. 801/DG del 6 luglio 2015 per l'anno 2014 ed infine con Disposizione n. 1291/DG del 30 marzo 2016 per l'anno 2015, le risorse del trattamento economico accessorio per il personale dei livelli I-III.

ciò premesso le parti concordano quanto segue

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto Istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione. Al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.



Articolo 2

Finanziamento trattamento economico accessorio

Il presente articolo definisce, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 che conferma i limiti e le modalità previste nel CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), gli istituti del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I-III.

Con le Disposizioni di cui in premessa sono state determinate per gli anni dal 2011 al 2015 le risorse economiche destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I-III negli importi così come di seguito esposti:

	2011	2012	2013	2014	2015
Indennità per oneri specifici	1.865.909,82	2.034.368,11	2.021.368,11	2.005.118,11	2.005.118,11
Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo	15.870,08	15.870,08	15.870,08	15.870,08	15.870,08

Art. 3

Istituti del trattamento economico accessorio

a) Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

L'indennità per oneri specifici, quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Personale livelli I-III	Importo mensile
Livello I	270,00
Livello II	260,00
Livello III	250,00

L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e circolari esplicative, per gli anni dal 2011 al 2014 gli importi stabiliti nella suesposta tabella, per la parte che comporta un incremento economico rispetto alla contrattazione precedente, hanno validità ai soli fini giuridici, mentre assumono validità giuridica ed economica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l'anno 2009 stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell'incremento dell'indennità per oneri specifici di cui al presente comma.

b) Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo

L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, è risultata pari a € 15.870,08 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

c) Indennità di responsabilità professionale


Per le annualità 2011-2015, per l'attribuzione dell'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 53 emanata dall'Istituto in data 17 dicembre 2010.

Art. 4


Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

ISPRA

II PRESIDENTE



II DIRETTORE GENERALE




OO.SS.


ANPRI CIDA




FIR CISL



FLC CGIL



UIL RUA



USI RdB

